

VERBALE DI ACCORDO

In data 11 agosto 2004, in Bologna

tra


CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.p.A. (di seguito "Carisbo")

e

le Rappresentanze Sindacali Aziendali FALCRI, FIBA/CISL,
FISAC/CGIL, UILCA/UIL

premesso che

- sussiste nel patrimonio della "Carisbo", quale appostazione di bilancio, un fondo di previdenza complementare (di seguito "Fondo Carisbo") – regolarmente iscritto nell'Albo detenuto dalla Covip – suddiviso in due Sezioni, una operante in regime tecnico di prestazione definita (a sua volta ripartita in una sottosezione di tipo integrativo - c.d. "sezione di rendita" - ed in una di tipo aggiuntivo - c.d. "sezione di capitale"-), l'altra in regime tecnico di contribuzione definita (a sua volta ripartita in una sottosezione relativa agli iscritti sino al 30 settembre 1992 ed in un'altra sottosezione, dedicata agli iscritti dal 1° ottobre 1992 e ai dipendenti "Carisbo" assunti anteriormente al 1° ottobre 1992 ma non destinatari del Fondo pensione di cui al Regolamento 22 maggio 1995);
- a seguito dell'intervenuta fusione per incorporazione di Cardine Banca S.p.A. in SANPAOLO IMI (di seguito "Capogruppo"), con decorrenza dal 1° giugno 2002 quest'ultimo ha acquisito il controllo societario diretto della "Carisbo";
- la materia della previdenza complementare, per scelta della "Capogruppo", è da essa direttamente coordinata nelle controllate, al fine di una sua progressiva razionalizzazione;
- nel perimetro della "Capogruppo" sussistono due principali realtà previdenziali complementari, da intendersi quali poli di attrazione per le altre forme di previdenza esistenti nel perimetro stesso:
 - il "Fondo di Previdenza Complementare per il Personale del Banco di Napoli" – Sezione A (di seguito "Fondo Banco"), che opera come collettore infragruppo per le forme a prestazione definita;



- il "Fondo Pensioni per il Personale del Gruppo Sanpaolo Imi" (di seguito "Fondo di Gruppo"), che opera come collettore infragruppo per le forme a contribuzione definita;
- da tempo presso "Carisbo" sono state avanzate richieste sindacali di intervento nell'assetto della previdenza complementare aziendale;
- sussistono i presupposti affinché le richieste di cui all'alinea che precede si connettano alla volontà di razionalizzazione perseguita dalla "Capogruppo", ferma restando la comune volontà di salvaguardare nella loro totalità i diritti e le aspettative sia dei pensionati, sia degli iscritti, alla luce della normativa di legge e di Regolamento vigente ed applicata all'atto della sottoscrizione del presente Accordo;
- in particolare è condiviso l'obiettivo di far luogo ad un riordino del "Fondo Carisbo" per consentire:
 - avuto specifico riguardo al comparto a prestazione definita (rendita e capitale):
 - ai dipendenti in servizio la volontaria trasformazione della prestazione definita maturata in una posizione individuale di previdenza complementare a contribuzione definita;
 - ai pensionati la possibilità di fruire in una forma di capitalizzazione del trattamento integrativo in essere, con contestuale risoluzione del rapporto previdenziale complementare in essere;
 - avuto riguardo alla sezione a contribuzione definita:
 - un incremento della misura della contribuzione a carico di "Carisbo" per gli iscritti che fruiscono di minor apporto contributivo datoriale;
 - la piena libertà contributiva individuale dei lavoratori;
 - la totale disponibilità di conferimento del TFR a previdenza complementare;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo;
- 2) a far tempo dal 1° agosto 2004 la quota del premio di rendimento, ora attribuito mensilmente, diviene voce imponibile e pensionabile, avuto riguardo alla sezione a prestazione definita, sottosezione integrativa, con ordinaria applicazione della disciplina vigente;

[Handwritten signatures and initials]

- 3) nell'ambito della sezione a prestazione definita, sottosezione integrativa, la normativa regolamentare in tema di trattamento di reversibilità trova ordinaria applicazione, con caducazione dell'interpretazione restrittiva da ultimo applicata da "Carisbo";
- 4) in data 1° ottobre 2004 le appostazioni patrimoniali della sezione a prestazione definita (sia integrativa, sia aggiuntiva) sono trasferite al "Fondo Banco", integrate delle somme che risulteranno eventualmente necessarie, alla luce delle risultanze di un apposito Bilancio tecnico al 30 settembre 2004, richiesto da "Carisbo" con la supervisione della "Capogruppo", curato dall'Attuario incaricato, con integrale applicazione dei criteri e delle ipotesi già utilizzati per la redazione del Bilancio tecnico al 31 dicembre 2003;
- 5) lo specifico Bilancio tecnico di cui al precedente n. 4) deve individuare le riserve necessarie per assicurare la piena copertura sia delle prestazioni integrative, sia delle aggiuntive al 30 settembre 2004;
- 6) la confluenza della sezione a prestazione definita del "Fondo Carisbo" nel "Fondo Banco" determina il sorgere della garanzia solidale di "Carisbo" nei confronti del "Fondo Banco" medesimo, avuto riguardo alla sussistenza nel tempo dell'equilibrio tecnico della sezione stessa (integrativa - per attivi e pensionati - ed aggiuntiva). Detta garanzia permane sino all'esaurimento della popolazione (attivi e pensionati) che fa riferimento alla sezione ridetta;
- 7) ferma restando la confluenza degli attivi patrimoniali della sezione a prestazione definita del "Fondo Carisbo" nel "Fondo Banco", quest'ultimo manterrà una separazione virtuale del "Fondo Carisbo" ai soli fini della verifica dell'eventuale futura necessità di apporti economici a copertura di disavanzi tecnici, in attuazione della garanzia solidale di cui sub 6);
- 8) l'eventuale verificarsi dei disavanzi tecnici richiamati dal precedente punto 7) va risolto da "Carisbo" entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il Bilancio tecnico che li evidenzia;
- 9) il "Fondo Banco" assicura la piena continuità delle prestazioni per attivi e pensionati della sezione a prestazione definita del "Fondo Carisbo", secondo la normativa di legge e di Regolamento propria di quest'ultimo, a tal fine depositata agli atti del "Fondo Banco" medesimo;
- 10) fermo restando quanto previsto dal precedente n. 9), il "Fondo Banco" è tenuto ad offrire:
 - a) entro il 30 giugno 2005 a ciascun iscritto attivo destinatario della prestazione definita di tipo integrativo la facoltà di trasferire la

Over
Manoni
SA

- riserva relativa al maturato al 31 dicembre 2004, a lui riferibile, alla sezione a contribuzione definita del "Fondo Banco" stesso. E' in ogni caso assicurato un ammontare minimo della riserva stessa di € 3100,00. L'esercizio della facoltà di cui trattasi determina il definitivo venir 'meno della partecipazione alla sezione a prestazione definita;
- b) entro il 30 giugno 2005 a ciascun iscritto attivo destinatario della prestazione definita di tipo aggiuntivo la facoltà di trasferire la riserva relativa al maturato al 31 dicembre 2004 alla sezione a contribuzione definita del "Fondo Banco" stesso, con definitiva cessazione di ogni rapporto con la sezione a prestazione definita;
 - c) entro il 30 settembre 2005 a ciascun pensionato del "Fondo Carisbo" la facoltà di capitalizzare il trattamento periodico in essere, secondo le complessive previsioni al riguardo esistenti nell'ordinamento del "Fondo Banco" medesimo;
- 11) per i soggetti che esercitino la facoltà contemplata dalle lett. a) e b) dell'alinea che precede la posizione individuale costituita nella sezione a contribuzione definita del "Fondo Banco" viene alimentata dal 1° gennaio 2005 da una contribuzione datoriale del 3%, a valere sull'imponibile TFR, da un contributo dell'iscritto liberamente determinato e da tutto o parte dell'accantonamento di TFR, a scelta dell'interessato, salvo obblighi di legge;
- 12) in data 1° ottobre 2004 le posizioni individuali a contribuzione definita in essere presso il "Fondo Carisbo" sono trasferite al "Fondo di Gruppo" (comparto prudenziale), salva la facoltà di ciascun interessato di richiedere – entro la data indicata – il trasferimento ad altra forma di previdenza complementare cui abbia titolo di accesso;
- 13) la collocazione nel comparto del "Fondo di Gruppo" di cui al precedente punto 12) potrà essere modificata a richiesta di ciascun interessato, con ordinaria applicazione dell'ordinamento di quel Fondo;
- 14) le posizioni individuali trasferite (al "Fondo di Gruppo" o ad altra forma previdenziale) continueranno ad essere alimentate dal contributo datoriale individuale complessivo previsto dall'ordinamento del "Fondo Carisbo" alla data di sottoscrizione del presente Accordo, elevato alla misura del 3% per i soli soggetti per i quali l'apporto contributivo è al di sotto di tale aliquota. Esse potranno essere altresì alimentate da una contribuzione dell'iscritto liberamente determinata e da tutto o parte dell'accantonamento di TFR, a scelta dell'interessato, salvi gli obblighi di legge;

Accordo
Tommaso
7/8

- 15) avuto riguardo alle coperture accessorie per invalidità e premorienza, vigenti ed applicate nel "Fondo Carisbo" ai sensi di legge e di Regolamento, si fa luogo, a decorrere dall'anno in corso, al versamento al "Fondo Banco" di un importo annuo di Euro 30.000,00, da destinare al finanziamento di idonee coperture assicurative, in via di perfezionamento;
- 16) le previsioni di cui ai punti 2) e 3) del presente Accordo trovano applicazione anche nei confronti degli iscritti al "Fondo Carisbo" destinatari delle prestazioni straordinarie erogate dal "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito e dell'occupazione" di cui al D.M. Lavoro 28 aprile 2000, n. 158;

LE PARTI SI DANNO ALTRESI' ATTO CHE:

- a) le fonti istitutive dei piani di previdenza complementare di cui al presente Accordo permangono invariate;
- b) per ogni eventuale controversia giudiziaria resta competente il Foro di Bologna;
- c) ferme ed impregiudicate le eventuali difformi determinazioni che intervenissero in sede di contrattazione collettiva nazionale, la maggior misura del contributo di cui al punto 14) non entra a far parte della base di calcolo del TFR;
- d) l'accordo è sottoscritto dai rappresentanti di "Carisbo" con riserva di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione e da parte sindacale con riserva di approvazione delle assemblee dei lavoratori.

CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA

Piero Leoni

FALCRI

FISAC/CGIL

FIBA/CISL

UILCA/UIL

ST 4